



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.745 DEL 05/12/2022
GIÀ ADOTTATA CON N.130/EM DEL 09/11/2022

1

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 130/EM DEL 8/11/2022

DIREZIONE GENERALE


IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, EX ART. 14 DEL D. LGS. 33/2013 E SS. MM. ED II., IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 20/2019 E DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 586/2019. INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI VERTICE DELL'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA.

L'anno duecentoventi il giorno nove del mese di novembre presso la sede dell'A.R.P.A.C. alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dal Dirigente Responsabile

PREMESSO CHE


- il Decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016, all'art. 14, comma 1, prevede in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali specifici obblighi di pubblicazione, secondo le modalità di cui al comma 2 della stessa norma, concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, con riferimento ai documenti e alle informazioni individuate dalle lettere da a) a f); in particolare, la lett. f) del citato art. 14, co. 1, dispone che siano soggette, a pubblicazione, le dichiarazioni e attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, ossia le dichiarazioni e attestazioni concernenti diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta su redditi delle persone fisiche (IRPEF), limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso dato evidenza al mancato consenso;
- pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 97/2016, il legislatore ha introdotto un regime di piena assimilabilità, per le sole finalità di trasparenza, tra i titolari di organi di indirizzo politico e dirigenti, estendendo in capo a questi ultimi gli stessi obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, già previsti dall'originario testo del citato art. 14 per i titolari di organi di indirizzo politico;
- con deliberazione ANAC n. 241 del 8.03.2017 l'Autorità ha approvato le Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione della novella normativa precisando che "l'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli esterni all'Amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento", e confermando



2

l'esclusione solo per i dirigenti delle Amministrazioni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

- con successiva deliberazione n. 382 del 12.04.2017 l'ANAC ha sospeso l'efficacia delle richiamate Linee guida con riguardo a tutti i dirigenti e limitatamente agli obblighi di cui all'art. 14, lettere c) ed f), adeguandosi all'ordinanza n. 1030/2017 del TAR Lazio, sez. I quater, sul ricorso, proposto dai dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali, avverso un atto del Segretario Generale sull'attuazione dell'art. 14 del D. lgs. 33/2013 per i dirigenti, che ha sospeso il provvedimento impugnato motivando con riferimento alla "consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione *on line*, anche temporanea, dei dati per cui è causa";
- con successivo comunicato del 7.03.2018 il Presidente dell'Autorità ha sospeso l'efficacia della predetta delibera n.241 dell'8.03.2017 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del D. Lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, sez. I quater, con ordinanza del 19.09.2017 n. 9828 nell'ambito del richiamato giudizio;
- pertanto, gli obblighi di pubblicazione gravanti sui dirigenti pubblici, sulla base dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 14 del D. lgs. 33/2013, meglio precisati con la deliberazione ANAC n. 1310/2016, sono stati sospesi, nelle more del giudizio di costituzionalità sulle norme introdotte dal D. lgs. 97/2016;
- la Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2019 n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui prevedeva che le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso Decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D. lgs. del 30.03.2001, n. 165;
- con la deliberazione dell'ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 l'Autorità ha modificato ed integrato le Linee guida del 2017 per dare attuazione alla richiamata sentenza della Consulta, la quale ha:
 - a) dichiarato non fondata la questione di costituzionalità del comma 1-bis dell'art. 14 nella parte in cui estende anche ai dirigenti gli obblighi di pubblicazioni dei dati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 14 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni);
 - b) dichiarato inammissibile la questione riferita al comma 1-ter dell'art. 14 nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti da ogni dirigente della Pubblica Amministrazione a carico della finanza pubblica, limitando la dichiarazione di incostituzionalità esclusivamente alla parte in cui la norma estende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 (reddito e situazione patrimoniale propri e dei più stretti congiunti) in capo a tutti i dirigenti anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D. lgs. del 30.03.2001, n. 165;
- con la menzionata deliberazione l'Autorità ha espressamente revocato la deliberazione n. 382/2017 e superato le indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente del



3

- 7.03.2018, precisando che sono pienamente in vigore per tutti i dirigenti pubblici, a prescindere dall'Amministrazione di appartenenza, gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 14 del D. lgs. 33/2013 (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, nonché quelli di cui al comma 1-ter della norma (importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica);
- con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 14, l'ANAC ha affermato che il riferimento operato dalla Corte Costituzionale ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del D. lgs. 165/2001 (ai quali, comunque, continuano ad applicarsi gli obblighi di trasparenza) "funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare "allo stato" la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali", precisando che la Corte non avrebbe inteso limitare – in attesa di un intervento del legislatore - l'obbligo di pubblicazione solo ad alcuni dirigenti "in ragione dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa "ritenuti di elevatissimo rilievo" - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non";
 - sulla base di tale lettura della sentenza della Corte Costituzionale, l'ANAC ha affermato che "i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) del D. lgs. 33/2013 sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale", precisando che "le Amministrazioni cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, co. 2, del D. lgs. del 30.03.2001 n. 165;
 - con deliberazioni n. 502 del 31.10.2018, n. 239 del 18.04.2019 e n. 355 del 10.06.2019 è stato completato l'aggiornamento al Regolamento per l'Organizzazione di quest'Agenzia Regionale, essendo stato definito il nuovo assetto organizzativo delle sue strutture ed in particolare il modello organizzativo a rete coerente con il carattere multi referenziale delle proprie funzioni, garantendo il coordinamento unitario delle attività delle strutture centrali e periferiche pur nell'autonomia operativa delle singole articolazioni;
 - quest'Agenzia risulta, pertanto, così strutturata:
 - Direzione Regionale ripartita in: *Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione Tecnica*
 - Dipartimento Provinciale di AVELLINO
 - Dipartimento Provinciale di BENEVENTO
 - Dipartimento Provinciale di CASERTA
 - Dipartimento Provinciale di NAPOLI
 - Dipartimento Provinciale di SALERNO

CONSIDERATO CHE

sulla base del processo di ricostruzione l'ANAC ha affermato che "è indispensabile che le Amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del D. lgs. 165/2001, indichino chiaramente, in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, ritenute dalla Corte Costituzionale



4

sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali”, puntualizzando che “è necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti”;

la Corte Costituzionale, nel motivare la declaratoria di incostituzionalità della norma che obbliga tutti i dirigenti a pubblicare i dati riferiti alla situazione reddituale e patrimoniale, anche con riguardo ai congiunti, pur non mancando di evidenziare come “la mancanza di qualsivoglia differenziazione tra dirigenti risulti in contrasto, ad un tempo, con il principio di eguaglianza e, di nuovo, con il principio di proporzionalità, che dovrebbe guidare ogni operazione di bilanciamento tra diritti fondamentali antagonisti”, e sottolineando come “il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare”, ha riconosciuto che “una declaratoria d’illegittimità costituzionale che si limiti all’ablazione, nella disposizione censurata, del riferimento ai dati indicati nell’art. 14, comma 1, lettera f), lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela”, puntualizzando che “sussistono esigenze di trasparenza e pubblicità che possono non irragionevolmente rivolgersi nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza”;

il Giudice delle leggi, pur dando atto dell’esigenza di identificare quei titolari d’incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità, ha affermato che “non potrebbe essere questa Corte, a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati. Ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, al quale il Giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d’intervento, non può sostituirsi”, e limitandosi ad individuare i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del D. lgs. 165/2001 in via provvisoria, come destinatari di tali obblighi ritenendo ciò congruente ai fini di assicurare “la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata, in attesa di un indispensabile e complessivo nuovo intervento del legislatore”;

la Consulta più che introdurre un criterio interpretativo o un parametro di riferimento per l’individuazione dei dirigenti in relazione ai quali l’obbligo di pubblicazione dei dati personali relativi al reddito e alla situazione del patrimonio non risulta in contrasto con i parametri costituzionali, ha espressamente limitato, in via provvisoria, l’applicazione di tale norma ai dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. 165/2001, ribadendo che “appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal D. lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le Pubbliche amministrazioni, anche non statali”;



5

in assenza di un intervento del legislatore l'estensione, con atto organizzativo, degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 14 ai dirigenti di Amministrazioni non statali implicherebbe una violazione del giudicato costituzionale, non spettando alla singola Amministrazione il potere di contemperare i diritti di rilevanza costituzionale alla riservatezza e alla trasparenza che si fronteggiano nel nuovo scenario digitale, essendo tale attività riservata alla legge;

la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art. 14, comma 1, lett. f), D. lgs. 33/2013 per la salvaguardia, in attesa di un nuovo intervento normativo in materia per tutte le Amministrazioni (anche non statali), del nucleo minimo di tutela della trasparenza individuato dalla Corte Costituzionale, declinando il parametro dell'art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 come segue:

- il criterio di individuazione dei dirigenti coinvolti nello specifico obbligo di pubblicazione di cui sopra va rinvenuto - dando seguito alla constatazione della Corte Costituzionale circa il fatto che la differenziazione basata sul potere decisionale e gestionale non può che influenzare sia la gravità del rischio corruttivo da scongiurare, sia le conseguenti necessità di trasparenza ed informazione - non nell'Amministrazione di appartenenza dei medesimi, ma nell'essere a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale e nell'attribuzione di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo; il richiamo, da parte della Corte Costituzionale, delle predette disposizioni del D. lgs. n. 165 del 2001 come parametro unico di riferimento per la graduazione non permette di escludere che le stesse possano essere applicabili anche alle Amministrazioni non statali, in quanto la sentenza della Consulta riguarda l'applicazione della disposizione censurata a tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalle Amministrazioni cui sono preposti, che, se non statali, devono comunque adeguarsi, in base all'art. 27 del D. Lgs. n. 165 del 2001, ai principi di cui al Titolo II, Capo II del medesimo Decreto, di cui fa parte il citato art. 19, considerando anche che un rinvio all'intervento legislativo per i dirigenti di alcune Amministrazioni sarebbe contrario al principio di uguaglianza nel perseguimento delle finalità sopra espresse;
- le Amministrazioni alle quali si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, risultando indispensabile che le Amministrazioni non statali indichino, in apposito atto organizzativo, quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle riportate nel citato art. 19 secondo quanto specificato dalla Corte Costituzionale, pubblicando il provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "Atti generali", e, tramite apposito collegamento, nella sottosezione relativa ai dirigenti;

CONSIDERATO CHE

alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno provvedere a disciplinare, con apposito atto organizzativo, le modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni di cui all'art. 14 del D. lgs. 33/2013 come modificato dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 97/2016;

l'adozione di disposizioni organizzative, anche ad integrazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2023/2024, approvato con delibera n. 507 del



6

27.06.2022, al fine di disciplinare all'interno di quest'Agenzia gli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni relativi ai dirigenti;

l'assetto organizzativo di questa Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania è attualmente disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione di cui alle deliberazioni n.502 del 31.10.2018, n. 239 del 18.04.2019 e n. 355 del 10.06.2019 e sulla base dei contenuti della sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale, nonché delle indicazioni impartite da ANAC con la citata Delibera n. 586/2019, le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. 165/2011 soggette agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali di cui al disposto dell'art.14, comma 1, lett. f), e comma 1-bis del D. Lgs. n. 33/2013, corrispondono ai seguenti incarichi:

Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Tecnico, Direttore del Dipartimento di Avellino, Direttore del Dipartimento di Benevento, Direttore del Dipartimento di Caserta, Direttore del Dipartimento di Napoli e Direttore del Dipartimento di Salerno;

la pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi alla carica e degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c) per tutti i dirigenti che prestano servizio presso le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, intendendosi per tali tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalla tipologia di Ente presso cui prestano servizio e risultando, quindi, confermata sul punto la piena operatività della Delibera ANAC n. 241 del 2017;

ATTESO CHE gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso la struttura proponente;

VISTI

la Legge n.69/2009;
 la Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
 il D. Lgs. n.165 del 2001 e ss. mm. ed ii.;
 la L. 190/2012 e ss.mm. ed ii.;
 il D. Lgs. n. 33/2013;
 il D. Lgs. n. 97/2016;
 la L. R. n. 32/94;
 la L. R. n.10/98 ed il vigente Regolamento sull'organizzazione;
 la sentenza della Corte costituzionale n.20 del 23.01.2019;
 le Linee guida ANAC ed in particolare la Linea Guida n. 586 del 26.06.2019;
 le deliberazioni n.502 del 31.10.2018, n. 239 del 18.04.2019 e n.355 del 10.06.2019;
 la deliberazione n.831/2021 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 nonché del bilancio pluriennale 2022/2024;
 la deliberazione n.500 del 26.06.2022;
 la deliberazione n.507 del 27.06.2022;
 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022-2024;



7

Per tutto quanto premesso e considerato si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- di individuare, secondo le indicazioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 586 del 2019 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nell'art. 19, commi 3 e 4, del D. lgs. n. 165 del 2001, sottoposte agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali di cui al combinato disposto dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del D. lgs. n. 33 del 2013, nei titolari dei seguenti incarichi dirigenziali, quali incarichi di vertice dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), del D. Lgs. n. 39 del 2013:

Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Tecnico, Direttore del Dipartimento di Avellino, Direttore del Dipartimento di Benevento, Direttore del Dipartimento di Caserta, Direttore del Dipartimento di Napoli e Direttore del Dipartimento di Salerno;

- di confermare che a tutti gli incarichi dirigenziali conferiti dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania, comunque denominati, si applica il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1, lettere da a) a e) e comma 1-ter, del Decreto legislativo n. 33/2013;
- di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento ed integrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2023/2024 approvato con delibera n. 507 del 27.06.2022;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente Atti generali e collegata con un link alla sottosezione di Amministrazione Trasparente relativa ai dirigenti, ai fini della generale conoscenza e per consentire all'ANAC di svolgere l'attività di vigilanza sugli obblighi in questione.

Napoli,

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Antonella Ricciardi

Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Napoli,

Il Direttore Amministrativo
dott. Pietro VASATURO

La proposta di deliberazione è accolta.

Napoli,

Il Direttore Generale
avv. Luigi Stefano SORVINO

DELIBERAZIONE N° 130/EX DEL 9/4/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo informatico di questa Agenzia dal giorno 9/4/2022 e vi resterà per gg. 15 (quindici).

li 9/4/2022



Il Funzionario Incaricato

[Signature]

La presente deliberazione è divenuta efficace il giorno..... per il decorso del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione, giusta art. 35, comma 6, della L.R. 3.11.1994 n.32.

**Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino**

li _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

li 9/4/2022



**Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino**

[Signature]

La presente deliberazione è stata trasmessa al Co.R.I e al Collegio dei revisori dei conti con nota prot. n.

Il Funzionario incaricato

li _____

La presente deliberazione è stata inviata, con nota prot. n. _____ del _____, alla Giunta Regionale, che ne ha accusato ricevuta in data _____, per il controllo previsto dall'art. 35 della L.R. 32/94.

La stessa deliberazione è stata sospesa nella seduta del _____ I chiarimenti sono stati forniti con deliberazione n. _____ del _____, inviati alla Giunta Regionale con nota prot. n. _____ e pervenuti alla stessa in data _____.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 4, della L.R. 32/94.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 5, della L.R. 32/94.

**Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino**

li _____
